

# STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

MARIO DI SPIRITO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Circolare 1 17/01/2019

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

**OGGETTO:** comunicazione enti del terzo settore

Gentili clienti,

**il prossimo 28 febbraio**, scade il termine per adempiere agli obblighi di pubblicità posti a carico degli enti del terzo settore **dall'articolo 1, commi 125 –129, L. 124/2017** in materia di concorrenza e in riferimento ai rapporti economici intercorsi con la Pubblica Amministrazione o con altri soggetti pubblici.

Il Ministero del Lavoro ha fornito con la circolare 2 dell'11.01.2019 i chiarimenti necessari per adempiere a detto obbligo.

Dette previsioni sono poste in capo sia **alle imprese che alle associazioni, fondazioni e Onlus.**

Precisiamo che rientrano in questo obbligo anche le:

- Associazioni sportive dilettantistiche con o senza caratteristiche Onlus;
- Le società sportive senza fine di lucro;
- Le società sportive lucrative.

Le prime (tra le quali si dovranno ritenere comprese anche le imprese sociali e le società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche) assolveranno all'obbligo attraverso l'inserimento di dette informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio, mentre le associazioni dovranno pubblicare sui propri siti o portali digitali i dati relativi a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato e superiori a euro 10.000".

Il Ministero chiarisce che i destinatari della circolare in esame sono gli enti del terzo settore ma si ritiene che i suoi contenuti debbano e possano essere applicati anche dalle associazioni che non ne fanno parte, ivi comprese le sportive.

La disciplina, da quello che emerge dalla lettura della Circolare ministeriale semberebbe applicabile a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018.

In merito alla sanzione prevista in caso di mancato rispetto di tale obbligo, ossia la restituzione del contributo erogato, viene indicato, richiamando il citato parere del Consiglio di Stato, che essa è applicabile solo alle imprese.

Sembrerebbe, pertanto, che l'adempimento posto in capo agli enti del terzo settore e alle associazioni in genere, ivi compresi quelli sportivi, non preveda alcuna sanzione. Ma sul punto aspettiamo chiarimenti.

Vengono poi individuate le tipologie di riconoscimenti che formano oggetto della norma: **“si deve ritenere che costituiscono oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalla P.A. e dagli enti assimilati .... e le somme .... che abbiano natura di corrispettivo cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.”**

Viene chiarito che l'attribuzione del vantaggio, da parte della P.A. può avere ad oggetto anche risorse strumentali, quali ad esempio il comodato di un immobile. In tal caso si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in esame. Il vantaggio per l'associazione è rappresentato dal risparmio del canone di locazione.

Andranno pubblicate le somme effettivamente ricevute nel corso del 2018. Varrà pertanto il principio di cassa e il riferimento sarà all'anno solare 2018 indipendentemente dalla decorrenza dell'esercizio sociale.

**Viene previsto che per gli enti siano pubblicati gli importi superiori ai 10.000,00 euro. La circolare chiarisce che detto limite deve essere verificato per totale. Pertanto, più contributi, i cui singoli importi siano inferiori a detto importo ma che per il loro totale lo superino, dovranno essere oggetto di pubblicazione.**

La circolare prevede l'inserimento tra le elargizioni oggetto di pubblicazione, anche dei contributi del cinque per mille.

Le informazioni di cui si dovrà dare notizia sono:

- **denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente,**
- **denominazione del soggetto erogante,**
- **somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante,**
- **data di incasso,**
- **causale.**

Le informazioni dovranno essere riportate sul sito internet; viene indicato che l'obbligo di pubblicazione si intende rispettato “anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell'ente medesimo” o attraverso il sito internet della rete associativa alla quale l'ente del terzo settore aderisce.

Se l'ente non ha a disposizione alcun portale digitale, la pubblicazione delle informazioni “potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce”.

Lo Studio provvederà ad informarvi su eventuali aggiornamenti o chiarimenti.

Cordiali saluti